

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: LE NOVITÀ

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190-2014), chiarisce il funzionamento dell'**incentivo fiscale**, che viene concesso in **maniera automatica**, senza bisogno di presentare un'apposita istanza.

CHI SONO I BENEFICIARI:

Per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, il credito d'imposta è riconosciuto a **tutte le imprese** - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

All'agevolazione sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e, in assenza di un'espressa esclusione normativa, l'Agenzia delle Entrate fa rientrare tra i beneficiari anche gli **enti non commerciali**, le **imprese agricole** che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), i **consorzi** e le **reti di imprese**.

Rispetto alla precedente formulazione, nella legge di Stabilità 2015 **non è più previsto un limite massimo di fatturato** (pari a 500 milioni di euro), per cui tra i beneficiari rientrano anche soggetti di grandi dimensioni.

1

COSA SI INTENDE PER RICERCA E SVILUPPO:

L'elencazione delle attività ammissibili riprende quanto previsto dalla "**Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 27 giugno 2014.

In particolare:

- per "**ricerca fondamentale**" si intendono i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- per "**ricerca industriale**" si intendono le attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; la creazione di componenti di sistemi complessi per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

- per “**sviluppo sperimentale**” si intendono le attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale, compresi gli studi di fattibilità; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SPESE AGEVOLABILI:

Le **tipologie di spesa agevolabili sono quattro** e riguardano:

- **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (cosiddetta **ricerca “extra-muros”**);
- **competenze tecniche e privative industriali** relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

2

SPESE PER PERSONALE ALTEMENTE QUALIFICATO:

Con riferimento alle spese per “personale altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono ammessi all’incentivo:

- i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria. I costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da **professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione**, invece, possono rientrare nella categoria di costi ammissibili con riferimento alla **ricerca “extra-muros”**.

INTENSITÀ DELL'INCENTIVO

Il credito d'imposta è concesso fino all'importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.

L'aliquota da applicare per il calcolo del bonus varia a seconda della "tipologia" di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell'aliquota del 50%, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, spese di personale non qualificato e consulenze per l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell'aliquota del 25%.

E' richiesta la predisposizione di un'apposita documentazione contabile con l'indicazione dell'effettività dei costi sostenuti e con l'attestazione di regolarità formale, da esibire in caso di controlli. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali

Tra le novità illustrate dalla circolare n. 5/E, spazio alla cumulabilità del credito d'imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'articolo 18 del dl 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l'intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.

3

Personale di riferimento dell'Associazione: tel. 0721/402085

- segreteria: **dott. Moreno Polidori**, email: polidori@confapipesaro.it

- **dott.ssa Michela Terenzi**, email: terenzi@confapipesaro.it, cell. 328-5990139